



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20.11.2024 pronuncia la seguente

SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C.

nella causa iscritta al n. 2264/2023 R.G.

tra

MAGLIE Vita, nata il 06.06.1949 e deceduta il 05.10.2020, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Putignano ed Antonio Cannoletta come da procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

ed

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi come da procura generale indicata nella memoria difensiva

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva condannarsi l'INPS alla riliquidazione della pensione cat. VO di Maglie vita - non calcolata correttamente in conseguenza dell'erroneo computo dei periodi di malattia specificati in atti - ed al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.

Instaurato il contraddittorio, l'INPS eccepiva la nullità, improponibilità ed inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti, stante il decesso della ricorrente prima della introduzione del giudizio.

Chiedeva la condanna dei procuratori al pagamento delle spese processuali.

Disposta la trattazione scritta e lette le note depositate da entrambe le parti, all'esito dell'udienza del 20.11.2024 la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c

* * *

Stando alle risultanze anagrafiche (all. nn.1 e 2 della memoria difensiva) e per quanto pacificamente riconosciuto dalle parti, Maglie Vita è deceduta in data 05.10.2020.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 23.02.2023, va quindi dichiarato inammissibile per difetto di procura alle liti ai sensi dell'art.83 c.p.c., atteso che il rapporto di rappresentanza sostanziale intercorrente tra mandante e mandatario era certamente venuto meno, per morte del mandante, alla data di instaurazione del processo.

Quanto al regime delle spese processuali, occorre richiamare i principi giurisprudenziali secondo cui “*In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connoti l'attività del legale come attività direttamente a lui riferibile, restando privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso e prima della pronuncia della sentenza impugnata)*” (Cass. Civ., Sez.3, ord. n.13055/2018).

Nello stesso senso, in merito ad una ipotesi di pregressa estinzione della persona giuridica, si è affermato che “*La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese*” (Cass. Civ. Sez.3, sent. n.27847/2022).

Per tali ragioni, considerato che l'attività processuale svolta in nome della defunta Maglie Vita non può che rimanere nella responsabilità dei procuratori costituiti, le spese processuali sostenute dall'INPS - liquidate come da dispositivo in considerazione del valore dichiarato della controversia (€ 10.000,00) - vanno poste a carico degli stessi, in solido tra loro.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:

- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna gli Avv.ti Luca Putignano ed Antonio Cannoletta, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'INPS, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Lecce, 21.11.2024

Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)